

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 32364/2019

Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa decisione della Corte di Cassazione concerne l'elemento soggettivo del reato di frode fiscale (articolo 2 della normativa penale tributaria) e quindi i limiti dell'accertamento dell'elemento psicologico ai fini della adozione di una misura cautelare reale.

Commenti

Con riferimento al primo elemento (frode fiscale) la Corte di Cassazione indica che il reato di cui all'articolo 2 della legge penale tributaria si configura anche a titolo di dolo eventuale *“ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione ... possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA”* (pagina 4 della sentenza).

In merito al secondo elemento la Cassazione statuisce che ai fini dell'accertamento dei presupposti per la applicazione del sequestro preventivo il difetto dell'elemento psicologico del reato è rilevabile ma solo se tale circostanza sia di IMMEDIATA EVIDENZA.

In sostanza si può rilevare un difetto dell'elemento soggettivo del reato ma sempre che questo risulti “*ictu oculi*”.

Infine, prima di concludere, mi soffermo su una terza affermazione (che viene fatta dal Tribunale ma confermata in Cassazione) ovvero che la dichiarazione IVA pur se firmata da soggetto diverso dal ricorrente “è comunque da riferibile a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società quale organo deliberativo della stessa”.

Su questa terza affermazione nutro alcune perplessità considerato che nella società complesse la dichiarazione IVA (anche se firmata dall'Amministratore

Delegato) è atto specifico dell'ufficio fiscale della società che la redige partendo dalla risultanze contabili (chiunque sa che nella dichiarazione IVA e nel modello 770 non sono assunte decisioni ma solo modelli che riassumono quanto avvenuto¹ nel corso del periodo di imposta e che certamente non posso modificare al momento in cui redigo la dichiarazione).

In buona sostanza questa terza affermazione mi pare che estenda una responsabilità a soggetti che invece potrebbero anche essere estranei.

Concludo con una considerazione: tra le righe di questa sentenza io vedo comunque un invito (non dei giudici ma di noi consulenti) al cliente a formalizzare precise procedure concernenti la redazione della dichiarazione dei redditi, IVA e modello 770 (in buona sostanza una procedura 231 che coinvolge gli aspetti della gestione fiscale).

¹ Un esempio rende tutto molto chiaro: se le operazioni poste in essere sono state considerate operazioni esenti iva nella dichiarazione iva le riporto come tali ... l'errore non è in dichiarazione ma è avvenuto prima. Se invece nella dichiarazione dei redditi dimentico una variazione in aumento l'errore non è avvenuto prima ma è avvenuto nella dichiarazione (è compilando la dichiarazione che decido se un costo si deduce o meno). La stessa considerazione vale per il modello 770 nel quale riassumo le ritenute operate (e se non le ho operate l'errore è avvenuto in quel momento).